

Normativa in tema di stabilizzazione dei rapporti di lavoro

Legge Finanziaria 2007 (legge 26.12.2006 n. 296)

COMPARTO AGENZIE FISCALI – E.P.N.E. –MINISTERI

Comma 519 – Stabilizzazione anno 2007

Prevede l'avvio del processo di graduale stabilizzazione del personale precario in possesso dei seguenti requisiti :

- l'aver prestato servizio per almeno un triennio, anche non continuativo o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati in data anteriore al 29 settembre 2006 ;
- oppure aver prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge Finanziaria 2007 ;
- l'essere stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge ;
- per le procedure di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive .

A tale fine una quota pari al 20% del fondo di cui all'art. 1, comma 96 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Fondo per le assunzioni in deroga).

Il personale interessato è comunque mantenuto in servizio fino alla conclusione del processi di stabilizzazione.

Comma 526 – Stabilizzazione personale precario anni 2008 – 2009

Viene prevista la possibilità di destinare alla stabilizzazione del personale precario il 40% delle risorse relative alle cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente, purché in possesso dei requisiti indicati al comma 519, ivi incluso il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Le relative assunzioni vengono autorizzate con DPCM emanato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L.vo 165/2001.

Comma 528 – Conversione CFL (contratti formazione lavoro)

Consente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro del personale in servizio con contratti di formazione e lavoro, più volte prorogati dalle recenti leggi finanziarie, ovvero dei rapporti in essere alla data del 30 settembre 2006, purché entro i limiti dei posti disponibili in organico. Le conversioni vengono autorizzate con DPCM emanato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.L.vo 165/ 2001. Nelle more della conclusione delle relative procedure, i rapporti stessi vengono prorogati al 31.12.2007.

Comma 529 – Riserva di posti nei concorsi per personale a tempo determinato

Prevede che il 60% dei posti relativi a concorsi per l'assunzione di personale a tempo determinato venga riservato ai soggetti che abbiano prestato servizio per almeno un anno con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le amministrazioni interessate ai concorsi stessi.

Comma 538 – Limite di spesa al 40% di quella relativa al 2003 per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato

Al fine di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso, si dispone che le amministrazioni possano avvalersi di personale con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa o in convenzione, nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003, anziché del 60% previsto dalla L.F. 2006.

COMPARTO AUTONOMIE LOCALI

La Legge Finanziaria 2007 - oltre a contenere una generale ridefinizione delle regole in materia di personale, **attraverso una riconduzione delle relative spese all'interno dei saldi di bilancio ai fini del rispetto del patto di stabilità interno** – prevede alcune specifiche misure volte alla stabilizzazione del personale precario. In particolare:

Comma 558 – Stabilizzazione del personale precario nel comparto enti locali

Per gli Enti soggetti al patto di stabilità, ovvero con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è prevista la possibilità di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato (ivi compresi soggetti impiegati in attività socialmente utili) e nei limiti dei posti disponibili in organico, in servizio da almeno tre anni ed assunto mediante concorso o in virtù di specifiche norme di legge.

Comma 560 – Riserva di posti nei concorsi per personale a tempo determinato

Impone agli enti del comparto di riservare, nel triennio 2007-2009, per quanto attiene alle assunzioni di personale a tempo determinato, una quota non inferiore al 60% a favore di soggetti con cui abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Comma 562 – Enti locali non sottoposti al patto di stabilità

Per gli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell' IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004.

Tali enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, **ivi compresa la stabilizzazione del personale di cui al comma 558 (tempi determinati e lavoratori socialmente utili)**.

Comma 1156, lett. f) – Stabilizzazione di personale nei comuni con meno di 5.000 abitanti

Si prevede, per i comuni con popolazione con meno di 5.000 abitanti, la facoltà di stabilizzare soggetti impiegati in attività socialmente utili, nel limite massimo di 2.450 unità, usufruendo di un incentivo a carico del Fondo per l'occupazione.

COMPARTO SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anche per il comparto del Servizio sanitario regionale la Legge Finanziaria 2007 ha previsto disposizioni finalizzate alla stabilizzazione del personale precario sulla base degli indirizzi regionali.

Comma 565 – Riduzione della spesa per il personale (comprensivo di quello precario) per il triennio 2007-2009

La norma impone agli enti del SSN l'adozione delle misure necessarie a garantire che la spesa complessiva di personale - comprensiva di quella relativa al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni - non superi, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%, al netto degli incrementi contrattuali intervenuti. In merito agli strumenti da utilizzare per il conseguimento di detto obiettivo, vi è anche la predisposizione di un programma annuale di revisione delle consistenze di personale in essere al 31/12 /2006 (da riferirsi anche al predetto personale precario).

In tale ambito e nel rispetto dell'indicato obiettivo di riduzione della spesa dell'1,4%, gli enti potranno procedere alla stabilizzazione del personale precario sulla base degli indirizzi regionali e con riferimento ai principi previsti in materia dalla stessa legge finanziaria per le altre amministrazioni pubbliche.

Comma 566 – Istituti Zooprofilattici sperimentali

La norma, nell'autorizzare gli Istituti Zooprofilattici ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro determinati limiti (dotazioni organiche all'uopo rideterminate, finanziamento CIPE, incremento dello stanziamento di cui alla legge n. 3/2001), ha disposto che dette assunzioni avvengano prioritariamente attraverso la stabilizzazione del personale precario in possesso di determinati requisiti, riconducibili a quelli previsti per le amministrazioni di altri comparti.

Accordi regionali di stabilizzazione del personale precario

Vi ricordiamo che nel corso di questi mesi sono stati definiti ed attuati importanti accordi regionali per la stabilizzazione del personale precario, sia a tempo determinato che CO.CO.CO., con l'applicazione dei seguenti importanti principi concordati in sede di contrattazione con le OO. SS.

- La stabilizzazione riguarda i posti occupati dai lavoratori precari e non il singolo lavoratore
- Il percorso prevede la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato e a seguire sui posti lasciati liberi da questi lavoratori si prevede il percorso di stabilizzazione dei co.co.co.
- In questo percorso sono salvaguardati i percorsi selettivi interni

Legge 6 agosto 2008, n.133
(articolo 66 - Turn over)

COMPARTO AGENZIE FISCALI – E.P.N.E. –MINISTERI

Per effetto dell'art. 66 della legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dall'anno 2008 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni centralizzate, come di seguito riportato :

• **Anno 2008**

Le procedure di reclutamento speciale mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, sulla base dei requisiti previsti dal comma 519 della Legge Finanziaria 2007, possono essere effettuate, previo espletamento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **40%** di quella relativa alle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno 2007.

Le stabilizzazioni dei predetti rapporti di lavoro potranno essere concesse con D.P.C.M. autorizzativi da adottarsi entro il 31 marzo 2009 e dovranno essere effettuate entro il termine del **30 giugno 2009.**

• **Anno 2009**

Le procedure di reclutamento speciale mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, sulla base dei requisiti previsti dal comma 519 della Legge Finanziaria 2007, possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al **10%** di quella relativa alle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno precedente, ed in ogni caso il numero delle unità da assumere non potrà eccedere il **10%** di quelle cessate nell'anno precedente.

Al riguardo ricordiamo che l' A.S. 1167 in corso di approvazione prevede il riordino della normativa sulle stabilizzazioni e l'abrogazione delle relative disposizioni dal **1 luglio 2009.**

A t t o S e n a t o 1 1 6 7

Art. 7

(Disposizioni in materia di stabilizzazione)

1. **A decorrere dal 1° luglio 2009** sono abrogati i commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, **sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali procedure di stabilizzazione devono in ogni caso concludersi entro il 30 giugno 2009.**

2. **A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato** in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

3. **Nel triennio 2009-2011**, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, **possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso** per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006, o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, e per il personale non dirigenziale in servizio alla data del 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 del presente articolo nonché dal personale che ha prestato attività lavorativa presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011, le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici recate dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 2 prevedono le procedure di mobilità, i

concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa per il personale.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma 2 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale, in servizio alla medesima data di entrata in vigore, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato e avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando le date delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti, indicando le qualifiche cui esse si riferiscono, la data di approvazione delle graduatorie stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere. I vincitori di concorsi appartenenti alle suddette graduatorie hanno priorità per l'assunzione rispetto al personale assunto a tempo determinato.

8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.